



DELIBERA N. 144/26/CONS

PARERE

**ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI
RETAILPRO SPA
IN MATERIA DI ATTIVITÀ PARASSITARIE**

PV34

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito, Codice del Consumo);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la nota pervenuta in data 22 maggio 2026 al prot. n. 0189508 dell'Autorità, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale di RetailPro spa (di seguito RetailPro o la Società o il Professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Decreto Legge n. 16/2020, convertito in Legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*” (di seguito Decreto Milano Cortina). Nella nota di richiesta di parere dell'AGCM si informa che, con comunicazione del 19 marzo 2026, è stato avviato un procedimento in materia di attività parassitarie nei confronti del Professionista al fine di valutare l'eventuale violazione dell'articolo 10 del Decreto Milano Cortina;

CONSIDERATO che nella nota di richiesta di parere si informa che, poiché le pratiche in questione sono state diffuse tramite *Internet (social network)* si richiede all'Autorità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 6, del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, di esprimere il proprio parere in merito;

VISTA la comunicazione dell'AGCM del 19 marzo 2026, di avvio del procedimento istruttorio PV34, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Decreto Milano Cortina;



CONSIDERATO che, sulla base di quanto riportato nella suddetta comunicazione, la RetailPro svolge quale attività prevalente, quella del commercio al dettaglio di prodotti alimentari attraverso il marchio di supermercati “Pro7”;

TENUTO CONTO che, nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PV34, AGCM evidenzia che, secondo la segnalazione ricevuta e in base agli accertamenti svolti e le informazioni acquisite, RetailPro avrebbe posto in essere la seguente condotta:

Pro7 Supermercati, in occasione dell’inizio dei giochi olimpici invernali, ha realizzato una campagna promozionale attraverso la diffusione di alcune immagini sui canali *social* della società che riportavano, in maniera diretta, il simbolo olimpico dei cinque cerchi colorati, unitamente alla rappresentazione di una fiamma (olimpica) e allo slogan “*da noi la fiamma della convenienza non si spegne mai!*” e più in basso “*neanche al banco frigo*”. Inoltre, Pro7 – nella pubblicizzazione delle offerte di alcuni prodotti – ha utilizzato in maniera espressa il simbolo olimpico dei cinque cerchi colorati oltre che il logo e la denominazione ufficiale dei giochi “*Milano-Cortina 2026*”;

CONSIDERATO che, secondo AGCM, i comportamenti su riportati potrebbero integrare fattispecie di attività parassitarie in violazione dell’articolo 10 del Decreto Milano Cortina. In particolare,

il Decreto-legge n. 16/2020 – oltre a disciplinare il divieto di attività parassitarie di cui all’articolo 10 – reca disposizioni specifiche “per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026”. In proposito, l’articolo 5bis, rubricato “Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche”, stabilisce, tra l’altro, che: il “simbolo olimpico” (i.e. i cinque anelli) rappresenta una “proprietà olimpica” (cfr. articolo 5bis, comma 1); “l’uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato olimpico internazionale, al Comitato olimpico nazionale italiano, al Comitato organizzatore, alla società [Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.] e ai soggetti espressamente autorizzati” (cfr. articolo 5bis, comma 2). Inoltre, viene stabilito un divieto di registrazione non solo del “simbolo olimpico” (cfr. articolo 5bis, comma 3) ma “il divieto si applica in ogni caso alle parole (...) “Milano Cortina” (...) anche in combinazione con l’anno 2026” (cfr. articolo 5bis, comma 4). Ciò premesso, dall’analisi della documentazione agli atti, emerge che il Professionista abbia ideato una attività pubblicitaria – diffusa proprio in occasione dello svolgimento delle Olimpiadi – finalizzata a creare un collegamento, diretto e testuale, con i giochi olimpici invernali, tale da indurre in errore il pubblico sulla effettiva identità degli sponsor ufficiali. Nel dettaglio, il collegamento ai giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 risulta diretto e testuale nella misura in cui il simbolo olimpico viene integralmente riprodotto attraverso l’immagine dei cinque cerchi olimpici nonché attraverso l’utilizzo del logo, della denominazione ufficiale e dei segni distintivi delle Olimpiadi attraverso le parole “Milano-Cortina 2026”. Tali elementi risultano idonei ad ingenerare nel pubblico l’erronea convinzione che si tratti di uno sponsor ufficiale. Inoltre, i *post* della predetta campagna promozionale risultano ancora rinvenibili *online* sulle pagine social ufficiali della società. Pertanto, dall’analisi della documentazione agli atti, emerge che il Professionista abbia creato un collegamento diretto e testuale fra il proprio marchio “Pro7 Supermercati” e i giochi



olimpici invernali Milano Cortina 2026; detto collegamento appare idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali, in violazione del divieto di "attività parassitaria" di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) e c), del Decreto Milano Cortina;

VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa al comportamento della Società;

RITENUTO opportuno che il parere sul caso di specie sia reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dalla Società tramite *Internet*;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa Autorità, i dati sull'accesso ai siti/app dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici¹ che si sono collegati a Internet nel quarto trimestre del 2025 compreso tra 43,9 e 44,1 milioni su base mensile (tra 44,6 e 44,7 milioni nel quarto trimestre del 2024), con 69 ore e 6 minuti² complessive trascorse, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a dicembre 2025, 42,9 milioni hanno usato Google (43,6 milioni nello stesso mese del 2024), 39,9 milioni Meta Platforms (39,8 milioni nello stesso mese del 2024), 36,8 milioni Amazon (36,3 milioni nello stesso mese del 2024). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/app di *e-commerce* varia, nel quarto trimestre del 2025, tra 38,9 e 39,2 milioni (tra 38,7 e 38,8 milioni nel quarto trimestre del 2024), con una media di 2 ore e 43 minuti³ trascorsi da ciascun utente navigando su tali siti/app di *e-commerce*;

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dalla Società, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM sopra richiamata;

¹ Numero di utenti/persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito *web*, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.

² Dato riferito al mese di dicembre 2025.

³ Dato riferito al mese di dicembre 2025.



VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

alla luce di quanto riportato in motivazione, di esprimere parere secondo cui, nel caso di specie, *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in oggetto, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella